

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
MANUELA DAL LAGO

La seduta comincia alle 13,50.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Missioni e sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, i deputati Fava, Iannaccone, Janzone e Mazzocchi sono in missione.

Comunico, altresì, che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del Regolamento, i deputati Portas, Ruggeri, Fava e Fadda sono sostituiti rispettivamente dai deputati Boccuzzi, Ciccanti, Rivolta e Rossa.

Discussione della proposta di legge Senatori Izzo e altri: Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi (Approvata dal Senato) (C. 5584).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Izzo e altri: « Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei

termini “cuoio”, “pelle” e “pelliccia” e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi », già approvata dal Senato nella seduta del 14 novembre 2012.

Ricordo che la Commissione ha concluso l'esame in sede referente il testo in esame, che è stato inviato alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere. Avverto che sono pervenuti alla presidenza i pareri favorevoli delle Commissioni I, II, V, VIII, XI, XII, XIII, XIV e della Commissione per le questioni regionali.

Essendo stato richiesto il trasferimento alla sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del Regolamento, ed essendo verificati i necessari presupposti per dare seguito alla richiesta, l'Assemblea ha deliberato, nella seduta del 13 dicembre 2012, il predetto trasferimento di sede del provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Quale relatore, ricordo che il provvedimento, approvato dal Senato della Repubblica, si compone di cinque articoli e si pone l'obiettivo di aggiornare la legge, risalente al lontano 1966, relativa al settore della pelle, della pelliccia e del cuoio, al fine di tutelare al meglio l'industria nazionale conciaria — che rappresenta un'eccellenza del tessuto produttivo italiano — e i consumatori.

In particolare, l'articolo 1 contiene una definizione precisa dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia », riservandoli a prodotti ottenuti da un certo tipo di lavorazione di spoglie di animali.

L'articolo 2, inoltre, prevede in maniera molto precisa l'obbligo del rispetto delle norme a tutela della salute dei consumatori, dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente per i prodotti ottenuti dalla lavo-

razione delle pelli da parte di imprese specializzate secondo determinati modelli di lavorazione opportunamente certificati da enti all'uopo accreditati.

Preciso, a tale proposito, in relazione a talune perplessità manifestate dalle associazioni ambientaliste e animaliste, che in nessun modo l'articolato della proposta in esame si pone in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge n. 189 del 2004, ovvero il divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce ottenute da cani e gatti. Ricordo che l'articolo 3 pone il divieto assoluto di mettere in commercio con i termini di « cuoio », « pelle », « pelliccia », loro derivati e simili prodotti diversi da quelli indicati all'articolo 1.

Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che i prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri che utilizzino i termini italiani di « cuoio », « pelle » e « pelliccia » devono essere etichettati con l'indicazione dello Stato di provenienza.

In relazione a tale disposizione, sono tenuta a informare i colleghi che il Governo, nel concedere il suo assenso alla sede legislativa, ha fatto presente l'esigenza di sopprimere il citato comma 2, ovvero di inserire una clausola che subordina l'entrata in vigore della legge al positivo perfezionamento della procedura prevista dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE (rinvio di tre mesi dall'adozione di un provvedimento contenente un regola tecnica). Su tale punto, la disponibilità del relatore sarebbe naturalmente totale, ma l'approvazione di modifiche comprometterebbe definitivamente l'approvazione della legge.

Per tali ragioni, chiedo al Governo di esprimersi sulla possibilità che sia rimesso a un ordine del giorno, sottoscritto da tutti i Gruppi, l'impegno a provvedere quanto prima a una positiva definizione del problema.

Concludo ringraziando tutti i colleghi per la fattiva collaborazione e per l'impegno finalizzato a dare vita a una legge che tante aspettative ha suscitato nel settore della produzione delle pelli.

CLAUDIO DE VINCENTI, *Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Nella lettera che il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha inviato alla presidente veniva segnalato che, per obbligo comunitario, il Governo aveva provveduto ad attivare presso la Commissione europea la procedura di informazione sulla proposta di legge in esame; la Commissione europea aveva attribuito a tale procedura il numero d'ordine 2012/0667/I-XOOM e aveva fissato la scadenza del termine di astensione obbligatoria dall'adozione al 1° marzo 2013.

A quel punto, il Governo aveva proposto di procedere anche in sede legislativa, espungendo tuttavia il comma 2 dell'articolo 3, che è chiaramente problematico dal punto di vista della compatibilità con il diritto comunitario. In alternativa, chiedevamo l'inserimento della clausola che subordina l'entrata in vigore della normativa al positivo perfezionamento della procedura prevista ai sensi dell'articolo 9 della direttiva comunitaria.

Inoltre, l'intervento della presidente ha richiamato anche la presentazione di un ordine del giorno. Vorrei chiedere se è possibile esaminarlo.

PRESIDENTE. Consegniamo al Governo l'ordine del giorno, che leggo velocemente: « La Camera, viste le disposizioni in materia di utilizzo dei termini “cuoio”, “pelle” e “pelliccia”, in relazione alle problematiche sollevate dal comma 2 dell'articolo 3, e ritenuto opportuno evitare in ogni modo interventi sanzionatori da parte dei competenti organismi europei, anche con riferimento alla direttiva 98/34/CE, impegna il Governo ad assumere ogni iniziativa opportuna volta ad intervenire, quanto prima possibile, per sopprimere il citato comma 2 dell'articolo 3, concernente l'obbligo di etichettatura dei prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri ».

CLAUDIO DE VINCENTI, *Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Il Governo preannuncia l'accoglimento dell'ordine del giorno.

Riteniamo si possa procedere con la sede legislativa, accogliendo l'ordine del giorno che è stato presentato dalla presidente. Tuttavia, devo segnalarvi che dovremo eseguire alcune verifiche per controllare cosa significhi, in termini di normativa comunitaria, il fatto che il provvedimento non possa entrare in vigore prima del 1° marzo 2013.

Credo che ciò potrebbe implicare che dobbiamo tenerne sospesa la pubblicazione.

PRESIDENTE. Il Governo può disporre in modo tale che la legge non entri in vigore prima del 1° marzo 2013; meglio ancora, potrebbe anche decidere di farla slittare ad una data successiva al 3 marzo, così da poter disporre di due giorni in più per sicurezza.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Propongo, sulla base di quanto convenuto nell'ambito della riunione dell'ufficio di presidenza dello scorso 12 dicembre, che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato alle 14,15 della giornata odierna.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Sospendo brevemente la seduta per consentire il decorso del termine.

La seduta, sospesa alle 14, è ripresa alle 14,20.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione della proposta di legge.

Passiamo pertanto all'esame degli articoli.

Avverto che non sono stati presentati emendamenti.

Passiamo all'esame dell'articolo 1.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 3.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 4.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 5.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Avverto che sono stati presentati ordini del giorno (*vedi allegato 1*).

Chiedo al rappresentante del Governo il parere sugli ordini del giorno presentati. Leggo l'ordine del giorno Contento n. 0/5584/X/2: « La Camera, esaminato il provvedimento recante “Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini ‘cuoio’, ‘pelle’ e ‘pelliccia’ e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi”; condivisa l'esigenza di assicurare una sempre maggior tutela alle produzioni in esame anche attraverso l'obbligo di etichettatura circa l'origine geografica delle medesime; ritenuto che a tali iniziative debba essere riservata più attenzione in sede comunitaria, anche in considerazione degli effetti positivi che deriverebbero all'economia europea da una più puntuale disciplina della materia che consentisse l'utilizzo del marchio di origine sulle produzioni realizzate in ciascun Paese europeo, impegna il Governo a continuare e a rafforzare la sua azione presso i competenti organismi comunitari allo scopo di permettere agli imprenditori italiani ed europei di avvalersi anche di tale strumento a tutela dei prodotti nell'interesse dei consumatori ».

CLAUDIO DE VINCENTI, Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico.

Ritengo che, nei fatti, l'ordine del giorno Contento sconfessi l'ordine del giorno Dal Lago n. 0/5584/X/1: mentre l'onorevole Contento chiede al Governo di ottenere, in sede comunitaria, la possibilità di prevedere l'obbligo di etichettatura, l'ordine del giorno Dal Lago impegna il Governo a cancellarlo.

Per questi motivi, ritengo di non poterli accettare entrambi.

Non credo si possa chiedere al Governo più di quello che ha già dato, in termini di assenso alla sede legislativa, nonostante la riserva europea. Se non viene ritirato l'ordine del giorno Contento n. 0/5584/X/2, devo rivedere anche il preannunciato accoglimento del Governo dell'ordine del giorno Dal Lago n. 0/5584/X/1 e porre il veto del Governo alla prosecuzione dell'iter del provvedimento.

MANLIO CONTENUTO. Non credevo che avrei suscitato una simile reazione nel rappresentante del Governo dal momento che è questione nota che, negli ultimi anni, il Governo italiano si è impegnato proprio in sede comunitaria (e attraverso gli strumenti della stessa) per consentire il marchio di origine. Tale questione è stata condivisa e appoggiata anche da tutti i sindacati - nessuno escluso - che operano a livello comunitario, nell'ambito dell'apposito Comitato che si occupa delle questioni economiche, tant'è che, anche di recente, i giornali hanno dato notizia della posizione assunta dall'Italia in quel contesto.

Inviterei il rappresentante del Governo a rivedere la sua posizione perché non vi è alcuna contraddizione. Come ha ricordato il sottosegretario De Vincenti, con l'ordine del giorno Dal Lago non facciamo altro che dare attuazione agli adempimenti oggi vigenti, che non consentono di utilizzare una norma tecnica - in questo caso, il marchio di origine sui prodotti - senza averlo prima comunicato all'Unione europea. È quasi certo che l'Unione europea ci risponderà che la marchiatura d'origine non potrà essere utilizzata perché in contrasto con gli strumenti europei.

Non capisco perché il Governo ritiene che il secondo ordine del giorno sia in contrasto con il primo: rispetto alle norme vigenti a livello comunitario, è obbligatorio, naturalmente sotto pena di procedura di infrazione, che verrebbe aperta; il secondo, invece, è semplicemente un invito rivolto al Governo a continuare la battaglia che ha già condotto in sede comunitaria e che sta tuttora conducendo per convincere gli altri partner europei a modificare la disciplina in materia.

Non vi è alcuna contraddizione: mentre il primo è un obbligo normativo, l'altro è semplicemente un auspicio nei confronti del Governo. Per tali ragioni, inviterei il sottosegretario a interpretare il mio ordine del giorno in tal senso, e spero che almeno la legislativa non venga revocata. Se così non fosse, sarebbe davvero un paradosso.

PRESIDENTE. Anche io leggo il secondo ordine del giorno con la stessa interpretazione dell'onorevole Contento, ovvero come auspicio per il futuro: se l'Europa in generale si muovesse di più in difesa dei nostri prodotti, forse avremmo qualche problema in meno. Tuttavia, il Governo non intende ritirare la posizione assunta.

A questo punto, pur di concludere l'approvazione in sede legislativa del provvedimento in esame, mi sento obbligata a chiedere di votare contro l'ordine del giorno dell'onorevole Contento, benché non lo trovi giusto; pertanto, invito l'onorevole - pur comprendendo che riteneva di darci una mano - a ritirarlo.

MANLIO CONTENUTO. Presidente, lo faccio volentieri per il rispetto che nutro verso di lei e verso questa Commissione, ma senza alcun rispetto nei confronti della posizione assunta dal rappresentante del Governo al riguardo.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Contento.

Nessuno chiedendo di parlare per dichiarazione di voto finale, la proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale del provvedimento di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Senatori Izzo e altri: « Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini “cuoio”, “pelle” e “pelliccia” e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi » *(Approvata dal Senato)* (C. 5584):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Hanno votato sì:	29

(La Commissione approva).

Hanno votato sì: Abrignani, Boccuzzi in sostituzione di Portas, Ciccanti in sostituzione di Ruggeri, Colaninno, Dal Lago, Anna Teresa Formisano, Froner, Gava, Lulli, Marchioni, Martella, Mastromauro, Milanato, Peluffo, Pezzotta, Prestigiaco, Quartiani, Raisi, Rivolta in sostituzione di Fava, Rossa in sostituzione di Fadda, Scajola, Scanderebech, Scarpetti, Testa, Torazzi, Urso, Vico, Vignali e Zunino.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Froner ed altri; Anna Teresa Formisano; Buttiglione ed altri; Della Vedova e Cazzola; Quartiani ed altri: Disposizioni in materia di professioni non organizzate (Appro-

vata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato) (C. 1934-2077-3131-3488-3917-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Froner ed altri; Anna Teresa Formisano; Buttiglione ed altri; Della Vedova e Cazzola; Quartiani ed altri: « Disposizioni in materia di professioni non organizzate », già approvata, in un testo unificato, dalla Camera nella seduta del 17 aprile 2012 e modificata dal Senato nella seduta del 12 novembre 2012.

Ricordo che la Commissione ha concluso l'esame in sede referente, in seconda lettura, del testo in esame, che è stato inviato alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere. Avverto che sono pervenuti alla presidenza i pareri favorevoli delle Commissioni I, II, V, XI, XII e XIV.

Essendo stato richiesto il trasferimento alla sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del Regolamento, ed essendosi verificati i necessari presupposti per dare seguito alla richiesta, l'Assemblea ha deliberato, nella seduta del 13 dicembre 2012, il predetto trasferimento di sede del provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

IGNAZIO ABRIGNANI, *Relatore*. Ricordo che la Commissione ha già esaminato in prima lettura il testo in esame, che è il risultato di una serie di proposte di iniziativa parlamentare — anche di alcuni componenti della nostra Commissione — e che è stato modificato dal Senato. Tuttavia, come ho già anticipato nella relazione, le modifiche introdotte dal Senato sono di portata limitata, riguardando in particolare gli articoli 1 e 5 dell'articolato.

L'unica rilevante modifica è quella relativa al comma 3 dell'articolo 1. Essa prevede, in base alla modifica introdotta dal Senato, che chiunque svolga una delle professioni non organizzate debba contraddistinguere la propria attività in ogni documento o rapporto scritto con il cliente

inserendo un espresso riferimento alla disciplina applicabile e agli estremi della presente legge e, addirittura, sanziona in maniera pesante l'inadempimento di tale obbligo.

All'articolo 5, invece, semplicemente nel testo modificato dal Senato, è stata soppressa la parola « eventuale » in relazione alla conoscibilità dei contenuti informativi delle associazioni professionali. Poiché, in relazione all'esiguità delle citate modifiche del Senato, il testo resta sostanzialmente quello già approvato in prima lettura, ritengo che la Commissione possa procedere all'approvazione del testo in sede legislativa così come è stato previsto.

MARIA GRAZIA SILIQUINI. In discussione generale, devo evidenziare che, in Senato, il testo ha ricevuto numerosi emendamenti — presentati, in particolare, dai senatori Sacconi, Boldi, Castro ed altri — perché venisse modificato. Esso nasce da proposte di legge presentate, come è noto, dagli onorevoli Froner, Anna Teresa Formisano, Quartiani, Della Vedova ed altri (per citare solo i più importanti), ovvero dai gruppi UdCpTP, PD e FLI, e che sono stati sostenuti in sede parlamentare.

Ciò premesso, vorrei ricordare che il testo è stato discusso in Commissione Attività produttive benché a mio giudizio, trattando di libere professioni, dovesse essere discusso in Commissione Giustizia. La Commissione Attività produttive ne ha concluso l'esame in data 17 aprile, non tenendo conto di alcuni emendamenti — ricordo quelli presentati dall'onorevole Cimadoro, dalla sottoscritta nonché taluni interventi di modifica dell'onorevole Cavallaro — presentati da parte di coloro che sulle professioni hanno lavorato per anni e che, pertanto, hanno maggiore competenza sul tema.

Personalmente ho presentato alcune proposte emendative che non erano assolutamente finalizzate a impedire l'approvazione del provvedimento. Poiché in Italia esiste una Carta costituzionale che prevede il diritto di associazione, tale diritto non

necessita né di un testo di legge né di una previsione esplicita in una legge dello Stato.

Premesso che chiunque gestisca un'attività o un esercizio — come gli iscritti al CoLAP (Coordinamento delle libere associazioni professionali) e al CNA (Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa), che sostanzialmente sono i sostenitori della legge — ha il diritto di associarsi. Questo è il profilo che più mi premeva sottolineare alla Commissione con la presentazione di alcuni emendamenti, affinché ognuno prendesse le proprie decisioni in coscienza e lasciando aperto il dibattito ai deputati che vogliono partecipare. I predetti emendamenti erano mirati esclusivamente a evidenziare come le professioni intellettuali siano previste dall'articolo 33 della Carta costituzionale e dagli articoli 2229 e seguenti del codice civile. In quanto tali, esse sono regolamentate da una disciplina giuridica molto dettagliata nel corpo vigente delle leggi italiane.

Per i suddetti motivi, questa legge, che viola la Carta costituzionale e le norme del codice civile, non solo sarà fonte di grande confusione per tutti i cittadini italiani ma — cosa ancora più grave — arrecherà loro anche dei danni dando luogo, a mio giudizio, ad una miriade di ricorsi, e di eccezioni.

Purtroppo, il Parlamento non ha avuto la sensibilità di capire che una violazione della Carta costituzionale e del codice civile non avrebbe portato a una buona legge, mentre sarebbero stati necessari solo alcuni emendamenti — che personalmente avevo chiesto in qualità di capogruppo, così come hanno fatto altri colleghi — per migliorarla e far sì che in futuro si evitasse quella che preannuncio una stagione di ricorsi, eccezioni, innanzi ai tribunali competenti, in particolare alla Corte costituzionale.

Se si disegna una legge incostituzionale, nel caso essa venga approvata — e personalmente mi dissocio del tutto dalla sua approvazione, chiedendo che vengano approvati alcuni emendamenti che intendo depositare in questa sede — tale legge sarà

chiaramente oggetto di valutazioni critiche sul piano del rispetto del dettato costituzionale.

Capisco che sediamo nella Commissione Attività produttive, ma a me interessa spiegare gli elementi giuridici che costituiscono i vizi di questa legge; con essa si cerca di «spacciare» per professioni intellettuali una serie di più che legittimi servizi e attività, dalle materie olistiche ai massaggi, dalla riflessologia plantare all'astrologia, da chi offre servizi giuridici senza essere avvocato a chi esercita quelli fiscali senza essere dottore commercialista.

Ognuno può e ha il diritto di esercitare ciò che vuole, in Italia, ma il fatto che una legge dello Stato legittimi il titolo di «professionista intellettuale» ad attività che la Carta costituzionale e il codice civile riservano esclusivamente a chi abbia svolto un percorso certificato dallo Stato — prima all'università e, successivamente, con il superamento dell'esame di Stato — costituisce il vizio intrinseco della legge stessa.

In qualità di parlamentare, oltre che di cittadino e di studioso esperto di professioni, ho il dovere di rappresentare tale vizio, fatto salvo, ovviamente, il diritto di ciascuno di votare come ritiene. Non posso esimermi da questo compito perché, prima di votare delle leggi, abbiamo il dovere di capire se esse sono buone e se semplificano la vita del cittadino, ovvero se al contrario possono creare confusione.

Rischiamo che il cittadino, il commerciante o il venditore di prodotti ortofruttili non possa sapere se il professionista al quale si rivolge — e che esibisce una targa sulla porta — si è formato con una certificazione statale di carattere universitario e con un esame di Stato oppure se è si improvvisato con un «fai da te», soprattutto nel campo parasanitario, parafisioterapico, paraosteopatico. Anche io vado dall'osteopata, perché ho problemi di colonna da sempre; prima, però, mi accerto che abbia svolto dei percorsi qualificati e indicati, che possono variare a

seconda del Paese (il percorso dura sette anni presso le università degli Stati Uniti e cinque presso l'università italiana).

Come ho detto, se personalmente mi accerto della formazione del professionista a cui mi rivolgo, esistono tuttavia le cosiddette «asimmetrie informative», che tutti conosciamo. Vi è il cittadino che è in grado di capire se un determinato professionista possiede il titolo e la formazione che lo qualificano a fornire un servizio — il quale, soprattutto in campo sanitario o parasanitario, può essere delicato e anche rischioso — ma vi è anche il cittadino che, per sua formazione culturale, non conosce la problematica dell'asimmetria informativa e quelle sollevate anche dall'Autorità *antitrust*.

L'argomento è stato sviluppato anche da giuristi come Tesauro e Amato, spiegando perché determinate professioni non possano essere svolte da chiunque. Con il problema dell'asimmetria informativa, il parlamentare, l'avvocato, il medico, il professionista, la persona dotata di una certa preparazione culturale e il diplomato hanno la capacità di compiere una cernita, mentre coloro che esercitano, per esempio, il mestiere di commerciante o di venditore di prodotti ortofruttili nel mercato di corso Racconigi — che è lungo chilometri, come sa il collega di Torino — non sono in grado (come è stato appunto spiegato dall'*Antitrust*) di capire se si trovano di fronte a un professionista qualificato o meno.

Il mio unico obiettivo (e lo dico senza infingimenti) è quello della chiarezza in modo tale che i cittadini non rischino di rivolgersi a finti «professionisti» sprovvisti di una preparazione idonea nel campo giuridico, economico e sanitario, che sono i tre campi regolamentati da questa legge. È necessario precisare che il decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012 prevede che per «professioni regolamentate» si intendano l'attività o l'insieme delle attività riservate; tuttavia, vi sono anche altre professioni non regolamentate, che sono libere, e per le quale

deve aversi il percorso formativo con il tirocinio, l'esame di Stato e via discorrendo.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012 (articolo 6) ha ridotto la durata del tirocinio da 24 a 18 mesi secondo determinati percorsi di formazione. Ricordo che il testo è stato adottato a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 138 del 2011 ampiamente discusso in sede parlamentare in fase di conversione.

Inoltre, desidero evidenziare come la legge oggi in discussione rappresenti la più profonda contraddizione anche rispetto il decreto-legge n. 1 del 2012 sulle liberalizzazioni, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2012.

È necessario richiamare all'attenzione i colleghi e la loro sensibilità: si fa in fretta a scrivere le leggi, ma se queste creano poi confusione, ricorsi e, soprattutto, arrecano danno ai cittadini, nel momento in cui questi si rivolgono a qualcuno pensando di avere a che fare con un professionista che, invece, tale non è (soprattutto se la sua formazione è « fatta in casa », privatamente e senza certificazione dello Stato, dell'università o dell'ente preposto, secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012) i pericoli e i rischi che seguiranno saranno molti.

Anche se solo per brevi accenni e in discussione generale, ho voluto segnalare ai colleghi tale specifico aspetto critico che in realtà ne reca con sé ben altri affinché, nell'approvare il provvedimento in esame, ciascuno si assuma le proprie responsabilità.

ANNA TERESA FORMISANO. Poiché la collega Siliquini ha pronunciato più volte la parola « chiarezza », vorrei approfittarne anche io per svolgere alcune considerazioni.

Innanzitutto, la nostra Commissione ha lavorato per oltre due anni con chiarezza e competenza a questo testo di legge che deriva da una serie di proposte di legge presentate da più colleghi parlamentari. Abbiamo svolto numerose audizioni e

ascoltato molte realtà per arrivare a un testo unico concordato da tutte le forze politiche che avevano presentato proposte di legge. In ordine alla competenza di questa Commissione rispetto all'argomento, gli uffici sanno bene a quale Commissione competente per materia assegnare le proposte di legge, secondo le linee contenute in una circolare del Presidente della Camera e non sta certo al singolo deputato mettere in dubbio tali assegnazioni.

Questa Commissione, che evidentemente la collega Siliquini non ha frequentato, ha frequentemente deliberato all'unanimità, anche in momenti difficili, con un solo obiettivo — il bene del Paese — e rispondendo a un unico *diktat*, quello della propria coscienza libera, sotto ogni punto di vista, nei confronti di una legge che interferisce sulla salute dei cittadini, sulle professioni e sui professionisti, che nell'attuale momento di grande crisi forse attendono un segnale di efficienza da parte del Parlamento.

Detto questo, non abbiamo assolutamente legiferato in fretta; in questa Commissione abbiamo competenze personali, professionali e politiche che poche altre Commissioni possiedono in questo Parlamento.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Formisano. Onorevole Siliquini, è vero che in questa Commissione si lavora sempre in armonia, rispetto reciproco e molto spesso convergendo sulle stesse soluzioni. Difficilmente, e solo quando emergono questioni di natura esclusivamente politica, vi sono posizioni differenti, fermo restando un clima di grande rispetto reciproco.

Do la parola al rappresentante del Governo.

CLAUDIO DE VINCENTI, *Sottosegretario di Stato allo sviluppo economico*. Confermo l'orientamento favorevole del Governo sull'approvazione in sede legislativa del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Propongo, sulla base di quanto convenuto nell'ambito della riunione dell'ufficio di presidenza, che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato alle ore 14,50 di oggi.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Sospendo brevemente la seduta per consentire il decorso del termine.

La seduta, sospesa alle 14,20, è ripresa alle 15.

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori.

Passiamo all'esame degli articoli e degli emendamenti ad essi riferiti (*vedi allegato 2*).

L'articolo 70, comma 2, del Regolamento dispone che i progetti già approvati dalla Camera e rinviati dal Senato siano riesaminati dalla Camera soltanto nelle parti modificate dal Senato.

Pertanto, sono dichiarati irricevibili, trattando temi non modificati dal Senato, gli emendamenti Siliquini 1.10, 1.20, 1.5, 1.6, 1.7, 2.10, 2.3, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.1, 3.10, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 8.1, 8.2, 9.1 e 9.2.

IGNAZIO ABRIGNANI, *Relatore*. Invito al ritiro degli emendamenti Palumbo 1.1, Contento 1.2 e Siliquini 1.3, 1.4, 2.1, 4.5 e 4.6, esprimendo altrimenti parere contrario.

CLAUDIO DE VINCENTI, *Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore sugli emendamenti presentati e non dichiarati irricevibili.

MANLIO CONTENUTO. Desidero comunicare che, vista la situazione che si è creata, ritiro l'emendamento 1.2; tuttavia, vorrei lasciare agli atti la mia perplessità sul comma 3 dell'articolo 1 che purtroppo è stato inserito dal Senato. Trovo abbastanza singolare la sua formulazione e ho

difficoltà a immaginare che un appartenente alle suddette professioni non regolamentate indicherà in ogni atto scritto (penso, ad esempio, a un preventivo per il cliente) che agisce sulla base di questa disposizione di legge perché, diversamente, si applicherebbe una sanzione ricavata senza uno specifico rinvio dal Regolamento o, meglio, dal decreto legislativo in materia di tutela dei consumatori.

Non aggiungo altro. L'emendamento è ritirato; ho poi presentato un ordine del giorno che invita il Governo a valutare se si può cercare, magari attraverso successive circolari, di rimodulare la suddetta previsione in attesa che un'altra disposizione modifichi la norma in questione. Grazie.

MARIA GRAZIA SILIQUINI. Gli emendamenti che sono stati indicati e sui quali il relatore ha dato parere contrario e l'invito al ritiro sono semplicemente finalizzati — così come quelli che sono stati dichiarati irricevibili perché riferiti a parti di testo non modificate dal Senato — a sostituire alla parola « professione » l'espressione « servizi e attività ».

Come ho detto anche in precedenza, non dico « no » alla legge e all'inquadramento di tali attività o servizi: gli emendamenti hanno il fine sia di modificare il termine generale, sia, d'accordo con l'onorevole Contento, di intervenire sul problema della formazione e dell'autoformazione di quanti esercitano servizi (tutti gli emendamenti mirano a questo). Tale questione diventa grave e problematica e, come ho detto, sarà oggetto di ricorsi là dove si stabilisce che una formazione privata possa portare all'esercizio di una professione in contrasto con la Carta costituzionale e con il codice civile.

Gli emendamenti mirano, con particolare riferimento alle professioni sanitarie ma anche, più in generale, a sostituire alla parola « professione » le parole « attività e servizi », salvaguardando complessivamente la *ratio* della proposta di legge. La mia obiezione non è rivolta alla legge nel

suo complesso, ma alla parola « professioni », che crea confusione e darà luogo a ricorsi. Grazie.

ADOLFO URSO. Perché resti agli atti, un « sì » a qualunque emendamento sarebbe un « no » alla legge, perché non avremmo più i tempi necessari ad una sua definitiva approvazione. Rimarrebbe, pertanto, il problema di questa legge, che peraltro ha un percorso lungo, travagliato e importante, che ha consentito al Parlamento — alla Camera e al Senato — di intervenire migliorandone il processo affinché venisse approvata oggi.

Anche se nel merito potrebbe essere possibile approvare un emendamento che ne migliori il testo, in questo caso « il meglio » diventerebbe « il peggio », perché la legge verrebbe certamente affossata. Dovremmo votare contro comunque all'emendamento proposto, e a prescindere, per salvaguardarla.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso presentati.

Pongo in votazione l'emendamento Palumbo 1.1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Siliquini 1.3.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Siliquini 1.4.

(È respinto).

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2 e dell'emendamento ad esso presentato.

Pongo in votazione l'emendamento Siliquini 2.1.

(È respinto).

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso presentati.

Pongo in votazione l'emendamento Siliquini 4.5.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Siliquini 4.6.

(È respinto).

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 5.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Avverto che è stato presentato un ordine del giorno (*vedi allegato 3*).

Chiedo al rappresentante del Governo di esprimere il suo parere sull'ordine del giorno Contento n. 0/1934-B/1, che leggo: « La Camera, viste le disposizioni in materia di professioni non organizzate e letta, in particolare, la norma recata dall'articolo 1, comma 3, introdotta nel corso dell'esame al Senato, ritenuto opportuno cercare di evitare che un'interpretazione eccessivamente ampia del disposto possa rivalersi come un aggravio degli adempimenti burocratici cui sono sottoposti gli esercenti e le professioni interessate dal provvedimento, impegna il Governo a monitorare gli effetti della disposizione ricordata, valutando, altresì, l'opportunità di assumere ogni opportuna iniziativa volta a evitare che dalla sua attuazione derivino effetti sanzionatori sproporzionati, anche di fronte a casi di insignificante offensività ».

CLAUDIO DE VINCENTI, *Sottosegretario di Stato allo sviluppo economico*. Accolgo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Dal Lago, Lulli, Anna Teresa Formisano, Vignali, Raisi e Siliquini dichiarano di sottoscrivere l'ordine del giorno.

IGNAZIO ABRIGNANI, *Relatore*. Prima del voto finale, vorrei ringraziare per la collaborazione i componenti della Commissione e di tutti partiti, compresi quelli di opposizione — che in sede di Comitato ristretto sono stati assolutamente costruttivi — così come gli Uffici.

Devo personalmente ringraziare anche il Governo, sia quello precedente, soprattutto nella persona del capo del Dipartimento dell'industria, che ci ha molto aiutato (e non possiamo negarlo), sia quello attuale, con la presenza del dottor De Vincenti oggi.

ANDREA LULLI. Vorrei fare una breve dichiarazione. Credo che oggi si compia un piccolo fatto storico, perché è da anni che questo provvedimento « viaggia » nelle aule parlamentari. Finalmente, seppure è sempre possibile fare meglio, l'Italia si adegua alla normativa del resto d'Europa.

ANNA TERESA FORMISANO. Vorrei associarmi ai ringraziamenti dei colleghi essendo stata una delle prime firmatarie delle proposte di legge iniziali. Credo che abbiamo svolto un buon lavoro e che oggi questa Commissione ha dimostrato, ancora una volta, che al primo posto c'è solo il bene comune, non altro. Grazie.

MARIA GRAZIA SILIQUINI. Premesso che proprio perché ci unisce concordemente l'obiettivo di badare al bene del Paese e dei cittadini italiani — perché questo ruolo non è riservato a qualche parlamentare, e tutti noi siamo qui per lavorare a delle buone leggi nell'interesse dei cittadini — esprimo il parere contrario del mio Gruppo su questa legge.

Sono preoccupata per il bene dei cittadini e del loro futuro in base agli

argomenti che ho già esposto, ma che ritengo di richiamare formalmente anche in dichiarazioni di voto. In questo senso, è opportuno che nella prossima legislatura vi sia una riconsiderazione di tali profili problematici non solo alla luce dell'ordine del giorno accolto dal Governo, che comunque ho sottoscritto perché qualunque passo avanti è sempre meglio del mantenimento di una situazione che personalmente ritengo non giusta per il cittadino italiano.

PRESIDENTE. Onorevole Siliquini, quando diciamo che in questa sede si lavora sempre per il bene, non sempre questo può essere considerato tale da altri; fortunatamente, abbiamo tante teste e opinioni diverse, tutte rispettabili e alla pari. Tuttavia, condivido le considerazioni svolte dall'onorevole Formisano che ha ricordato come in questa Commissione si è sempre fortemente collaborato e che « il bene » va inteso in questo senso.

Detto questo, vorrei comunicare che il mio gruppo ha deciso di votare contro perché non è d'accordo con questa formulazione; essendo, tuttavia, presidente di tutti, e dovendo comunque votare, il mio sarà un voto di astensione. Mi sembra corretto, anche nel rispetto dei parlamentari presenti.

ENZO RAISI. Nell'associarmi alle considerazioni positive circa l'andamento dei lavori di questa Commissione, voglio ringraziare il relatore perché si parla di questo provvedimento da ventidue anni. Meglio tardi che mai, come si suol dire! Lo abbiamo fatto in chiusura della legislatura, e credo che ciò sia molto positivo. Grazie.

RAFFAELLO VIGNALI. Annuncio il voto favorevole del Popolo della Libertà su un provvedimento atteso da anni e che riguarda oltre 3 milioni di persone in questo Paese, che da oggi non sono più figli di nessuno.

ADOLFO URSO. Anche io credo che si sia fatto un ottimo lavoro nel riconosci-

mento di una realtà professionale che esiste e che ogni giorno lavora anch'essa per il bene comune. Siamo contenti che questo possa essere considerato anche l'ultimo atto di questa Commissione in sede legislativa.

FABIO GAVA. Anche a nome del mio Gruppo, esprimo un voto favorevole precisando come questa legge abbia soprattutto una finalità: la tutela dei consumatori.

Sappiamo perfettamente che le professioni, come la vita e come il lavoro, si creano, e che ogni professione, anche quelle oggi regolamentate dagli ordini professionali — alle quali, ad esempio, appartengo anche io — sono nate in un certo momento della storia e solo successivamente si sono diversamente articolate. Pur sapendo che, evidentemente, bisogna essere aperti a chi svolge attività di fatto non regolamentate, e che vanno regolamentate nell'interesse dei consumatori, è chiaro che non possiamo fare un processo alle intenzioni pensando che alcuni dei nuovi professionisti utilizzeranno una posizione equivoca per danneggiare altre professioni. Questo spetterà a chi avrà il dovere di controllare, e alcune norme che sono state inserite vanno proprio in questa direzione.

Credo che si possa approvare una legge che è sicuramente migliorabile, ma che va nel senso di quanto auspicato dalla Comunità europea, soprattutto nel fotografare e regolamentare una situazione esistente, di cui il Parlamento e il Paese non potevano non tenere conto.

CLAUDIO DE VINCENTI, *Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Il Governo apprezza il provvedimento di iniziativa parlamentare che sta concludendo il suo iter. Crediamo si tratti di un provvedimento positivo, quindi esprimiamo grande soddisfazione sia per il lavoro svolto dal Parlamento e dalla Commissione in particolare, sia per il fatto che questo testo concluda il suo iter. Ciò ci sembra molto positivo.

Vorrei ringraziare questa Commissione per il lavoro costruttivo svolto in questo

anno che sta per concludersi; credo sia stato un lavoro importante, in cui il rapporto tra il Governo e la Commissione parlamentare è stato molto vivo — qua e là anche di dissenso, ovviamente — e vorrei accomunare nel mio ringraziamento sia i gruppi della maggioranza sia i gruppi dell'opposizione, perché credo che ci sia stato un lavoro proficuo da parte di tutti.

Grazie.

PRESIDENTE. Avverto che la proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale del provvedimento di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione)

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Froner ed altri; Anna Teresa Formisano; Buttiglione ed altri; Della Vedova e Cazzola; Quartiani ed altri: « Disposizioni in materia di professioni non organizzate » (*Approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato*) (C. 1934-2077-3131-3488-3917-B):

Presenti	31
Votanti	30
Astenuti	1
Maggioranza	16
Hanno votato sì:	28
Hanno votato no:	2

(La Commissione approva).

Hanno votato sì: Abrignani, Albinì in sostituzione di Fadda, Boccuzzi in sostit-

tuzione di Portas, Braga in sostituzione di Marchioni, Ceroni in sostituzione di Gelmini, Ciccanti in sostituzione di Ruggeri, Colaninno, Anna Teresa Formisano, Froner, Gava, Golfo, Lulli, Martella, Mastromauro, Milanato, Peluffo, Pezzotta, Quartiani, Raisi, Sanga, Scajola, Scanderebech, Scarpetti, Testa, Urso, Vico, Vignali e Zunino.

Hanno votato no: Torazzi e Siliquini.

Si è astenuto: Dal Lago.

La seduta termina alle 15,30.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE*

DOTT. VALENTINO FRANCONI

*Licenziato per la stampa
il 19 febbraio 2013.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO 1

Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi. C. 5584, approvata dal Senato.

ORDINI DEL GIORNO

La X Commissione,

viste le disposizioni in materia di utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia »;

in relazione alle problematiche sollevate dal comma 2 dell'articolo 3 e ritenuto opportuno evitare in ogni modo interventi sanzionatori da parte dei competenti organismi europei, anche con riferimento alla direttiva 98/34/CE,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa opportuna volta ad intervenire, quanto prima possibile, per sopprimere il citato comma 2 dell'articolo 3, concernente l'obbligo di etichettatura dei prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri.

0/5584/X/1. Dal Lago, Lulli, Vignali, Anna Teresa Formisano, Raisi, Gava, Polidori.

La X Commissione,

esaminato il provvedimento recante « Nuove disposizioni in materia di utilizzo

dei termini “cuoio” “pelle” e “pelliccia” e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi »;

condivisa l'esigenza di assicurare una sempre maggior tutela alle produzioni in esame anche attraverso l'obbligo di etichettatura circa l'origine geografica delle medesime;

ritenuto che a tali iniziative debba essere riservata più attenzione in sede comunitaria anche in considerazione degli effetti positivi che deriverebbero all'economia europea da una più puntuale disciplina della materia che consentisse l'utilizzo del marchio di origine sulle produzioni realizzate in ciascun Paese europeo,

impegna il Governo

a continuare ed a rafforzare la sua azione presso i competenti organismi comunitari allo scopo di permettere agli imprenditori italiani ed europei di avvalersi anche di tale strumento a tutela dei prodotti e nell'interesse dei consumatori.

0/5584/X/2. Contento.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di professioni non organizzate. C. 1934-2077-3131-3488-3917-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 2, sostituire le parole: delle professioni sanitarie con le seguenti: delle attività svolte in ambito sanitario.

1. 1. Palumbo.

Al comma 2 sostituire le parole: delle professioni sanitarie con le seguenti: delle attività regolamentate e tipiche delle professioni regolamentate.

1. 3. Siliquini.

Sopprimere il comma 3.

1. 2. Contento.

(Ritirato)

Al comma 3 sostituire la parola: professioni con le seguenti: prestazione di servizi.

1. 4. Siliquini.

ART. 2.

Al comma 1 sostituire le parole: e garantire il rispetto con le parole: e verificare il rispetto.

2. 1. Siliquini.

ART. 4.

Al comma 3 sostituire le parole: professionali con le seguenti: di prestatori di servizi e sopprimere le parole: e competenza professionali.

4. 5. Siliquini.

Al comma 3 dopo le parole: degli imprenditori aggiungere le seguenti: , delle professioni regolamentate.

4. 6. Siliquini.

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di professioni non organizzate. C. 1934-2077-3131-3488-3917-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

viste le disposizioni in materia di professioni non organizzate;

letta, in particolare, la norma recata dall'articolo 1, comma 3, introdotta nel corso dell'esame al Senato;

ritenuto opportuno cercare di evitare che un'interpretazione eccessivamente ampia del disposto possa rivelarsi come un aggravio degli adempimenti burocratici cui sono sottoposti gli esercenti le professioni interessate dal provvedimento,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti della disposizione ricordata valutando, altresì, l'opportunità di assumere ogni opportuna iniziativa volta ad evitare che dalla sua attuazione derivino effetti sanzionatori sproporzionati anche di fronte a casi di insignificante offensività.

0/1934-B/1. Contento, Dal Lago, Lulli, Anna Teresa Formisano, Vignali, Raisi, Siliquini.